



COMUNE DIBELCASTRO

(PROVINCIA DI CATANZARO)

Piazza San Tommaso d'Aquino, 1 - 88050 Belcastro. Tel. 0961/932090 - Fax 0961/932189

Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 Del 04/10/2013

OGGETTO: Approvazione nuovo regolamento cimiteriale

L'anno *duemilatredici* il giorno 4 del mese di Ottobre alle ore 18,30 nella *Sala delle adunanze Consiliari di Palazzo Poerio, sede Municipale*, riunitosi in seduta pubblica il Consiglio Comunale, in grado di Prima convocazione di sessione /Straordinaria Urgente. partecipata a termini di legge, ai signori Consiglieri, risultano presenti all'appello nominale:

Consiglieri	Presente	Assente
Dr. CIACCIO Severino – Sindaco	X	
BRESCIA Gavino	X	
LEONE Fernando	X	
MAZZA Tommaso	X	
MAZZEI Saverio	X	
LEONE Antonio		X
PACE Maurizio	X	
Totale	6	1

Degli assenti sono giustificati i signori.....

Presiede l'Assise il Dott. Severino **CIACCIO - SINDACO**
Assiste ai lavori il Dott. **LUCIANO CILURZO – SEGRETARIO**

II PRESIDENTE

rilevato il numero legale dei Consiglieri intervenuti, in prosieguo di seduta, invita i Signori convocati a trattare e deliberare sull'argomento in oggetto segnato.

Il Consiglio Comunale

-Premesso che si rende necessario ed indispensabile procedere all'approvazione di un nuovo regolamento cimiteriale in funzione di programmazione di interventi che interessano l'area cimiteriale.

-Visto il Regolamento predisposto e composto da n. 33 articoli e qui allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

-Ritenuto di dover provvedere in merito

-Visti i pareri di cui al D.Lgs 267/200 e s.m.i.;

Con voti

Presenti n. 6 (compreso il Sindaco) Favorevoli n. 6 espressi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) Che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- 2) Di approvare come approva il nuovo regolamento cimiteriale e di cui al relativo allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) Con separata votazione espressa per alzata di mano presenti n. 6 favorevoli n. 6, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile a termini delle vigenti disposizioni di legge.



COMUNE DI BELCASTRO

(PROVINCIA DI CATANZARO)

Piazza San Tommaso d'Aquino, 1 - 88050 Belcastro. Tel. 0961/932090 - Fax 0961/932189

REGOLAMENTO CIMITERIALE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinata a sepoltura mortuaria e nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2

Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuate attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 114 e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché, a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda A.S.L.

Art. 3

Responsabilità

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Art. 4

Atti a disposizione del pubblico

Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
- b) copia del presente regolamento;
- c) ogni altro atto è documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 5

Deposizione della salma del feretro

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche richieste per

legge.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, possibilmente con vestiti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della Azienda A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 6

Verifica e chiusura feretri

La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.

Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della Azienda A.S.L. o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all' art. 5.

Le funzioni di cui al seguente articolo possono essere delegate dall'Azienda ASL alle imprese di pompe funebri a mezzo apposita convenzione.

Art.7

Fornitura gratuita di feretri

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art.5 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissate procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali.

Art. 8

Modalità del trasporto e percorso

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, comprende:il prelievo della salma del luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta secondo il percorso più breve .

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Art. 9

Norme generali per i trasporti

In ogni trasporto il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.

L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Art. 10
Riti religiosi

I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

TITOLO II - CIMITERI

Art. 11
Elenco cimiteri

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:

1) cimitero comunale in Via Annunziata

Art. 12
Disposizioni generali Vigilanza

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco chi li espleta mediante il personale comunale.

Alla manutenzione dei cimiteri così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli art. 31, 112, 113 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi o del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli art.52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell' A.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 13
Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
- c) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso;
- d) le salme delle persone che abbiano il coniuge o parenti entro il 3° grado sepolti in uno dei cimiteri del comune;
- e) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 295/90;
- f) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Al di fuori dei casi sopra elencati, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di una salma su richiesta motivata di un parente del defunto.

Art. 14

Esumazioni ordinarie

Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con provvedimenti del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.

Art. 15

Esumazione straordinaria

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Art. 16

Orario

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'incaricato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Art. 17

Disciplina dell'ingresso

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
- c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

Per motivi di salute od età il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari.

Art. 18

Divieti speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento inerente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette monocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;

- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l) qualsiasi attività commerciale;
- m) depositare vasi portafiori ed oggetti di ogni genere al di fuori della cornice e della lapide, alla base dei loculi e nei viali.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse all'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo, verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 19

Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni

Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero. Si consente il collocamento di fotografia, purché, eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

TITOLO III - CONCESSIONI

Art. 20

Sepoltura privata

Per le sepolture private il comune dà in concessione in perpetuo aree per la costruzione a cura e spese dei privati per tombe gentilizie.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della somma stabilita nelle modalità e tempi previsti da apposito atto consiliare che fissa inoltre i criteri per l'assegnazione delle aree.

Art. 21

Uso delle sepolture private

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quella della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

La famiglia del concessionario è da intendersi composta:

- ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
- i fratelli e le sorelle (germani, consanguinei, uterini);
- il coniuge;
- i generi e le nuore;
- i conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione resa con le modalità di cui T.U.445/2000. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione.

Nella tomba di famiglia potrà, in via eccezionale, essere concessa anche la tumulazione della salma di persona estranea, dietro pagamento al comune di una somma eguale al costo relativo alla concessione stabilito per loculi individuali partendo dal basso:

Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirano a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.

Art. 22

Modalità di concessione

La sepoltura individuale privata può concedersi solo in presenza della salma o ceneri.

L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili a partire dalla fila superiore a scendere. Si può concedere in uso un loculo numericamente adiacente al coniuge vivente che ne faccia richiesta. In tal caso il costo del secondo loculo sarà aumentato dell'80%.

La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma non può essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa al comune secondo quanto previsto dal seguente regolamento.

La concessione non può essere fatta a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione.

La durata della concessione dei loculi è trentennale (anni 30). Alla scadenza della concessione i loculi tornano nella piena disponibilità del Comune.

Art. 23

Manutenzione, canone annuo, affrancazione

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutate indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza ed igiene.

Art. 24

Costruzione dell'opera - termini

Le concessioni in uso di aree per le sepolture private impegnano il concessionario alla sollecita esecuzione delle opere relative entro 18 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

Qualora l'area non sia ancora disponibile detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal Responsabile dell'ufficio tecnico, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di sei mesi.

Art. 25

Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro "n" giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione.
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 21;
- d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui l'art 24, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati
- e) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 23
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti (e) ed (f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibile.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'ambo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in base ad accertamento dei relativi presupposti.

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Art. 26

Accesso al cimitero

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Responsabile dell'ufficio tecnico del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.

Art. 27

Responsabilità - Deposito cauzionale

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Art. 28

Recinzioni aree - Materiali di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di pulizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbattere o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art 29

Orario di lavoro

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio tecnico.

E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di pulizia mortuaria.

Art. 30

Vigilanza

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari .

Art. 31

Obblighi e divieti per il personale del cimitero

Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costruire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché, alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività.

Art. 32

Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

Ai sensi dell' art. 107, 3 comma, DLgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Concorrono con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

La funzione di operatore servizi cimiteriali e custode è affidate personale avente categoria "A".

Art. 33

Norma finale di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supp. ord. alla G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2001) alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. n. 158 del 8 luglio 1993) ed alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 (G.U. n.192 del 19 agosto 1998



COMUNE DI BELCASTRO

(PROVINCIA DI CATANZARO)

Piazza San Tommaso d'Aquino, 1 - 88050 Belcastro. Tel. 0961/932090 - Fax 0961/932189

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

L'UFFICIO PROPONENTE

IL SERVIZIO INTERESSATO

OGGETTO: approvazione nuovo regolamento cimiteriale

Cap. _____ int _____ cod _____ competenza / Residui _____
Disponde € _____ il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, a
norma dell'art. 151, c. 4, D.Lgs 18/08/2000, n. 267

ATTESTA

La copertura della somma complessiva spesa di € _____ relativa al
capitolo, all'intervento ed al codice di bilancio di cui sopra.

Lì

IL RESP. AREA FINANZIARIA
f.to Rag. Amelia Brescia

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato,
per quanto attiene **alla REGOLARITA' TECNICA** esprime il seguente parere:

PARERE: favorevole

Lì 04/10/2013

IL RESP. AREA Tecnica
f.to Geom Aquino Rocca

Ai sensi dell'art 49 del D.Lgs 18/08/2000, n. 297, il sottoscritto responsabile di **RAGIONERIA**,
per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** esprime il seguente

PARERE: favorevole

Lì

IL DIRIGENTE AREA FINANZIARIA

Data e ora della seduta

Determinazione del Consiglio Comunale n. 35 del 04/10/2013 ore 18,30

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
DR. Severino CIACCIO

Il Segretario Comunale
Dr. Luciano CILURZO

Prot. n. .147

Lì 28/10/2013

Della suddetta deliberazione, viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, lì 28/10/2013

Timbro

Il Segretario Comunale
DR. Luciano CILURZO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

-è stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal.....al senza reclami.

-è divenuta esecutiva il giorno 04/10/2013

perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla Residenza Municipale lì 28/10/2013.

Timbro

Il Segretario Comunale
Dr. Luciano CILURZO

E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza Municipale lì 28/10/2013

Timbro

Il Segretario Comunale
f.to Dr. Luciano CILURZO